

CAPITOLATO ALL RISKS OPERE D'ARTE

La presente polizza
stipulata tra il

COMUNE DI FIUMALBO
C.F./P.IVA: 00627060361

e la Società

DURATA DEL CONTRATTO:

dalle ore 24.00' del 31.12.2017
alle ore 24.00' del 31.12.2020

Redatto da:
UNION BROKERS S.R.L.
Via Gandhi n° 16 – 42123 Reggio Emilia
Tel.: 0522.290111 Fax.: 0522.284939
www.unionbrokers.it - Email: info@unionbrokers.it

SEZIONI UBICAZIONI ASSICURATE - SOMME ASSICURATE - FORMA

o come specificamente indicato in scheda di polizza per le singole partite;

UBICAZIONI	SOMMA ASSICURATA	FORMA
Qualsiasi	€ 115.450,00	Stima accettata

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Opere d'Arte:	quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, libri, argenterie, raccolte numismatiche ed altri oggetti che possono essere identificati come di particolare valore artistico. Il tutto sia di proprietà del contraente che di terzi e del quale il contraente stesso ne sia o no responsabile.
Società:	l'impresa assicuratrice
Broker: contratto	il mandatario incaricato dalla Contraente/Assicurato per la gestione del contratto
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio: derivarne	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'Arte e dell'antiquariato
Stima accettata:	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti
Valore dichiarato: la prova	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
Deprezzamento:	La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Terrorismo:	Tutti quegli atti - incluso l'uso della forza e della violenza - commessi da una o più persone che agiscano singolarmente o in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi, politici, religiosi, ideologici o simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o parte di essa o con l'intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893, 1894 CC).

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell' art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro **90 (novanta)** giorni dal perfezionamento della polizza.

Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a **60 (sessanta)** giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Se l'Assicurato non paga il Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società Assicurativa al pagamento dei premi scaduti. Il termine di pagamento elevato a 60 giorni vale anche per eventuali proroghe, rinnovi, riaffidi ed appendici riguardanti la presente polizza.

Art. 3 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, cui le parti sono tenute, possono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telex, telefax e posta elettronica, posta certificata) indirizzata all' altra parte anche tramite l'Union Brokers S.r.l., Broker cui l'Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

ART. 7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nei caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti agli Art. 6 (Aggravamento del rischio) e 7 (Diminuzione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati.
2. Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

ART. 9 RECESSO

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 8 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
 3. Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.
 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 25 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
- Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.

ART. 10 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contraente ha la facoltà, ove lo ritenga conveniente e compatibile con la Legge vigente, di richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno per una durata massima pari a quella iniziale. E' inoltre facoltà del contraente chiedere una proroga finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

ART. 11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

ART. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE

ART. 14 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni - valutati secondo i criteri dell'art. 18 - subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento salvo quanto disposto dall'art. 16 Esclusioni.

ART. 15 OPERATIVITÀ IN CASO DI FURTO

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti agli oggetti assicurati cagionati agli stessi per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

ART. 16 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni causati, determinato od agevolati con dolo e colpa grave dell'assicurato o dal Contraente.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;

- g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, o dalle persone del cui operato essi debbano rispondere;
- h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, o dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali.

In tali ipotesi, i danni sono compresi in assicurazione, qualora il Contraente o Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;

- i) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;
- j) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- k) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;

- l) i danni verificatisi in occasione contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- m) i danni verificatisi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
- n) i danni verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni,
- o) i danni verificatisi in occasione di terremoti.

ART. 17 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per , limitare le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) qualora previsto dalla legge, denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;
- c) darne avviso, tramite il Broker, alla Società entro **30 giorni** da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza (a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.);
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

ART. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne *un terzo* quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale ove ha sede la Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.

ART. 19 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla sezione A) e /o B);
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 20 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o il costo del restauro più il deprezzamento dell'opera assicurata fino al 100% del valore commerciale dell'oggetto.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento conseguente che risultasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

ART. 21 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Tale criterio non si applica per gli oggetti per i quali l'assicurazione è prestata con Stima Accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al primo comma si applica per la parte restante.

ART. 22 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

ART. 23 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 19.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 16 lettere F) e G) per i soli casi di dolo.

ART. 24 RECUPERO DEGLI OGGETTI DI CUI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

Se gli oggetti vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società. Tali oggetti divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per gli oggetti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli oggetti medesimi in conseguenza del sinistro. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 25 - Produzione di informazioni sinistri

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla relativa richiesta del contraente tramite il Broker, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in uno formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);

l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

- a) sinistro agli atti, senza seguito;
- b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
- c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]

1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 1% del premio annuo lordo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo del 50% del premio annuo.
2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
3. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione/i specificate in scheda di polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengano trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza.

Qualora l'ubicazione specificata in polizza sia sede di attività o di servizi del contraente, l'assicurazione vale anche per:

- eventuali movimentazioni all'interno dei locali;
- permanenza in altra ubicazione sede di attività o di servizi del contraente;
- trasporto tra le ubicazioni sede di attività o di servizi del contraente.

ART. 2 GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA

L'assicurazione è prestata in base alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che:

a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq;

b) i locali contenenti gli oggetti assicurati siano protetti da impianto di allarme, che il Contraente si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. In caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento del sistema di allarme, il Contraente deve darne comunicazione alla Società e deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità al ripristino il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza. Il sistema di allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità;

c) durante i periodi di chiusura dei locali o comunque in assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti. Tuttavia per le persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne; la chiusura delle ante a vetri, è sempre obbligatoria;

d) durante le esposizioni aperte al pubblico esista un adeguato servizio di sorveglianza;

e) non sia permesso ai visitatori, usare, spostare o maneggiare i beni assicurati.

In caso di furto commesso con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto, la Società corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nei caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennità verrà determinata ai sensi delle condizioni generali di assicurazione senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1. Furto con destrezza
2. Estorsione
3. Dolo e colpa grave
4. Variazioni climatiche
5. Scioperi, sommosse, atti di vandalismo, terrorismo
6. Inondazioni ed alluvioni
7. Terremoto
8. Opere presso restauratori
9. Nuove acquisizioni

ART. 1 FURTO CON DESTREZZA

La Società si obbliga a risarcire i danni derivanti da furto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate commesso durante le ore di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e anno assicurativo, somma maggiore ad **€ 30.000,00**. La garanzia opera a condizione che in ogni ambiente durante le ore di esposizione sia presente un sorvegliante;

ART. 2 ESTORSIONE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono comprese nell'assicurazione le perdite e i danni causati da, o conseguenti a, estorsione purché tale reato non rientri nelle fattispecie per le quali sussiste divieto di assicurabilità in forza di previsioni di legge.

ART. 3 DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono comprese nell'assicurazione le perdite e i danni determinati o agevolati con:

- colpa grave del Contraente e/o Assicurato;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente o loro rappresentanti o di persone incaricate della sorveglianza dei locali, a condizione che qualora sussista un reato, il Contraente e/o l'Assicurato agisca giudizialmente nei confronti del responsabile.

ART. 4 VARIAZIONI CLIMATICHE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte la garanzia comprende danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

ART. 5 SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI VANDALISMO, TERRORISMO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte la garanzia comprende i danni derivanti da:

- fatti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

ART. 6 INONDAZIONI ED ALLUVIONI

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono compresi nell'assicurazione le perdite e i danni verificatisi in occasione e in conseguenza di inondazioni e alluvioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) a enti mobili all'aperto;
- b) agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e l'applicazione della franchigia e/o scoperto indicati in polizza. Per i rischi situati sul territorio Italiano la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione

in caso di calamità naturali.

ART. 7 TERREMOTO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono compresi nell'assicurazione le perdite e i danni verificatisi in occasione e in conseguenza di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'esclusione di cui alla lettera o) dell'Art.16 delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte si intende confermata anche se i fenomeni indicati da detto comma risultassero originati da terremoto.

La Società non risponde dei danni causati da eruzioni vulcaniche.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e l'applicazione della franchigia e/o scoperto indicati in polizza.

ART. 8 OPERE PRESSO ALTRE UBICAZIONI E RESTAURATORI

A parziale deroga dell'art. 1 delle norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'Arte, la garanzia è estesa, ai beni assicurati in giacenza presso altre ubicazioni (esempio: in occasione di mostre) e restauratori, a condizione che i mezzi di chiusura risultino conformi a quelli previsti dall'art. 2 lettera a) "Gestione dei sistemi di sicurezza" delle norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'Arte.

La garanzia decorre automaticamente, senza obbligo di comunicazione, se il valore dei beni è pari od inferiore ad **€ 30.000,00**.

Per valori superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle previste dall'art. 2 lettera a) "Gestione dei sistemi di sicurezza" delle norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'Arte, la garanzia è valida solo dopo accettazione e conferma scritta della Società.

ART. 9 NUOVE ACQUISIZIONI

Si intendono automaticamente assicurate, fino alla concorrenza di complessivi **€ 200.000,00**, le opere e gli oggetti d'Arte acquistati e/o acquisiti nel corso dell'annualità assicurativa, sulla base del valore dichiarato, con effetto e copertura dalle ore 24.00 del giorno in cui vengono collocati nei locali del contraente.

Al termine dell'annualità assicurativa, la società procederà:

- a) all'aggiornamento del somma assicurata e del relativo premio per l'annualità successiva;
- b) al conguaglio del premio per l'annualità assicurativa trascorsa nella misura del 50% del premio conteggiato sul valore complessivo delle opere acquistate/acquisite.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Assicurazione per conto di chi spetta
2. Altre assicurazioni
3. Ispezione delle cose assicurate
4. Rinuncia alla rivalsa
5. Rimozione e ricollocamento enti indenni
6. Onorari dei periti / consulenti
7. Spese peritali
8. Anticipo indennizzi

ART. 1 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio e l'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza della somma in merito assicurata dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente la somma in merito assicurata dalle altre polizze. Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono uniche per sinistro e non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.

ART. 3 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Per le indennità pagate in esecuzione di questo contratto, la Società rinuncia espressamente al diritto di surrogazione:

- salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente e/o Assicurato;
- salvo il caso di dolo e a condizione che il Contraente e/o Assicurato non eserciti tale facoltà, nei confronti dei dipendenti o rappresentanti del Contraente e/o Assicurato.

ART. 5 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI INDENNI

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile, i costi per la rimozione, ricovero ed il ricollocamento degli enti indenni. Tale estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di € 100.000,00 e con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro di € 1.000,00.

ART. 6 ONORARI DEI PERITI/CONSULENTI

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, a consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.

La Società rimborserà all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 10.000,00**.

Questa garanzia viene prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza della somma sopraindicata.

ART. 7 SPESE PERITALI

L'Impresa si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di **€ 10.000,00** le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle disposizioni delle Norme che regolano l'assicurazione.

ART. 8 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che sia prevedibile un indennizzo complessivo di almeno **€ 50.000,00**. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a **€ 500.000,00**, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

PATTUZIONI CONTRATTUALI SEZIONE GIACENZA**A valere per entrambe le sezioni di garanzia**

1. Diminuzione dei valori assicurati
2. Proroga termini denuncia sinistri
3. Deroga foro competente e sede arbitrale
4. Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie
5. Durata dell'Assicurazione
6. Coassicurazione e delega
7. Interpretazione della polizza
8. Buona fede
9. Clausola Broker

1) DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

E in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta.

2) PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a **30 giorni** a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

3) DEROGA FORO COMPETENTE E SEDE ARBITRALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene tra le parti che il foro competente e [a sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto, devono intendersi quelle del luogo di residenza del Contraente.

4) PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro **90 giorni** dalla decorrenza del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima è elevato a **60 giorni**.

5) DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO ANNUALE

L'assicurazione ha validità dalle **ore 24:00 del 31.12.2017 alle ore 24:00 del 31.12.2020**, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro **90 (novanta) giorni** dal perfezionamento polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta

Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.

6) COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

7) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

8) BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

9) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio assicurativo **UNION BROKERS S.r.l.** - Sede di Reggio Emilia Via Gandhi, 16 - P.IVA: 01639560356 – Numero iscrizione RUI: B000080318 (denominata in seguito Broker) e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società.....;

di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker, il quale tratterà con l'Impresa delegataria informandone le Coassicuratrici.

Resta convenuto che tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con telex, telefax, telegramma, posta elettronica, posta certificata o lettera raccomandata anche a mano alla Compagnia Delegataria oppure al Broker.

Le coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatto salvo soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dalla Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice nei termini in uso per il versamento dei premi ai Coassicuratori.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TEMPORANEA OPERE D'ARTE

1) OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

E' facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa delle Opere di proprietà anche di terzi, presso:

- esposizioni o mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- sale o luoghi per concerti nel caso si trattasse di strumenti musicali;
- restauratori od istituti d'arte, nel caso di restauri.

La garanzia, prestata nella forma "da chiedo a chiedo" per gli oggetti descritti negli elenchi che, di volta in volta, il Contraente invierà alla Società, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballati ed intraprendere il primo trasporto, L'assicurazione prosegue durante i viaggi e la giacenza presso i luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolti dall' imballaggio e collocati nel luogo loro destinato.

Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.

2) SOMME ASSICURATE

La garanzia è convenuta su base di "Valore dichiarato" e decorre automaticamente dalla data della richiesta di copertura fatta dal Contraente, per somme assicurate non superiori a € 1.000.000,00 (un milione/00) per singola ubicazione o trasporto, per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni o mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti nel caso si trattasse di strumenti musicali, restauratori od istituti d'arte nel caso di restauri.

Per valori superiori al predetto importo di € 1.000.000,00 o per altri luoghi la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.

3) ASSICURAZIONE TRASPORTO

L'assicurazione del trasporto è prestata dalla sede indicata nella comunicazione del Contraente alla sede espositiva o di restauro anch'essa indicata nella comunicazione predetta, e ritorno.

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) Il trasporto sia effettuato da un trasportatore specializzato oppure da personale qualificato del Contraente;
- b) Tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o qualificato;
- c) Che l'imballaggio sia adeguato alla natura degli oggetti ed in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- d) Nel trasporti su strada gli oggetti siano collocati in veicoli aventi vani di carico senza finestrate interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere sorvegliati anche durante le soste; nel caso di trasporti di limitate dimensioni è consentito l'uso di autovetture purché dotate di tetto rigido;
- e) Nei trasporti a mezzo ferrovia vengono adoperati vagoni chiusi e vigilati;
- f) Nei trasporti a mezzo nave, lo stivaggio avvenga sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura degli oggetti;
- g) Nei trasporti a mezzo aereo, gli oggetti siano caricati in cabine o stive riscaldate e pressurizzate.

Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio.

4) ASSICURAZIONE GIACENZA

La garanzia è prestata a condizione che i locali che contengono i beni assicurati :

- a) siano protetti da un adeguato servizio di sorveglianza durante le ore di accesso del pubblico;
- b) ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica , chiusi con idonei congegni o serrature manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate. Sono ammesse deroghe ai mezzi di chiusura sopradescritti qualora sia operante un sistema di allarme antifurto collegato con le Forze dell' Ordine o un Istituto di Vigilanza.

5) REGOLAZIONE PREMIO

La Società al termine di ogni annualità assicurativa, provvede a conteggiare il premio complessivo dovuto per le Assicurazioni Temporanee richieste dal Contraente nell' annualità assicurativa trascorsa, sulla base dei tassi stabiliti in polizze.

Il premio risultante dal conteggio deve essere saldato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione premio.

Se il Contraente non effettua nel suddetto termine il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

6) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) in deroga all'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro **30 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti al fini delle loro indagini e verifiche;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

10) DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato :

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

oppure

- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, fino a concorrenza del 100 % del valore commerciale dell'opera.

Se l'assicurazione è a stima accettata, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme , la Società è tenuta ad indennizzare oltre a quanto sopra previsto l'eventuale deprezzamento conseguente all'insieme per la mancanza o il danneggiamento dell'oggetto sinistrato.

11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

12) MANDATO DEL PERITI LIQUIDATORI

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 36.
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

13) LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose residue o salvate dal sinistro.

FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE DI GARANZIA	EVENTO	FRANCHIGIA / SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A) Giacenza	Per ogni evento salvo quanto indicato di seguito	€ 0,00	la somma assicurata
	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 3.000,00	50% somma assicurata
	Terremoto	€ 3.000,00	50% somma assicurata
	Furto con destrezza	€ 1.000,00	€ 30.000,00
	Furto con impianto di allarme inefficiente	20% minimo € 500,00	75% dell'indennizzo
	Furto attraverso mezzi chiusura non conformi	20% minimo € 500,00	75% dell'indennizzo
	Rimozione ricollocamento enti indenni	€ 500,00	€ 100.000,00
	Onorari periti e consulenti	/	€ 10.000,00
	Spese peritali	/	€ 10.000,00
	Opere presso altre ubicazioni e restauratori	20%	€ 30.000,00
	furto attraverso mezzi chiusura non conformi	min. € 500,00	

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.